



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MUCCHETTI, TOCCI, CORSINI, CIRINNÀ,  
FAVERO e MINEO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2013**

Disposizioni sul finanziamento dei partiti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a introdurre una disciplina organica dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e a riformare le modalità del loro finanziamento. La partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale deve svolgersi, come prevede il dettato costituzionale, attraverso i partiti. Ma è necessaria una profonda riforma del loro finanziamento per migliorare la credibilità della politica e per rafforzare il prestigio del Parlamento. L'unica via che può legittimare un contributo pubblico è il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte inerenti al finanziamento.

#### *La democrazia dei partiti*

La democrazia degli Stati moderni è una democrazia dei partiti, nasce e si sviluppa con loro. È vero che i partiti sono presenti anche nei regimi totalitari (i partiti unici dei regimi non democratici appartengono pur sempre al *genus* del partito politico) ma oggi è impensabile una democrazia che possa fare a meno dei partiti. Anche Simone Weil nel suo *pamphlet* contro i partiti scriveva: «Un partito è, in linea di principio, uno strumento destinato a servire una certa concezione del bene pubblico» (S. Weil, *Manifesto per la soppressione dei partiti politici*, Castelveccchi, Roma, 2008, p. 33).

Nella realtà dello Stato contemporaneo i partiti politici svolgono una fondamentale funzione di collegamento fra governati e governanti, aggregando sulla base di una visione comune le domande emergenti dalla società civile, e, operandone una sintesi, trasferendole nell'apparato statale, in modo da

consentire scelte collettive semplificate e strutturate. Più di ottant'anni fa, James Bryce, nella sua opera classica, *Modern Democracies* (1921), affermava: «I partiti sono inevitabili. Nessuno ha dimostrato come il governo rappresentativo potrebbe funzionare senza di loro». Essi rappresentano un principio ordinatore e semplificatore, «creano l'ordine dal *caos* di una moltitudine di elettori»; perciò sono indispensabili per il funzionamento della democrazia.

«Nonostante le ripetute dichiarazioni di crisi, declino, scomparsa, tramonto o semplicemente loro irrilevanza, i partiti politici mantengono un ruolo altamente significativo in tutte le democrazie occidentali, persino negli Stati Uniti» (G. Pasquino, *Partiti e sistemi di partito*, in *Partiti e sistemi di partito nelle democrazie europee*, a cura di P. Grilli di Cortona e G. Pasquino, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 17).

Le funzioni che i partiti esplicano (organizzazione del consenso, formazione e selezione dei candidati alle cariche pubbliche, coordinamento delle loro rappresentanze nelle istituzioni politiche, eccetera) sono ritenute sistemiche, ovvero necessarie al regolare funzionamento dei sistemi democratici.

Si può quindi affermare che «la buona salute delle democrazie dipende dalla buona salute dei partiti» (O. Massari, *I partiti politici nelle democrazie contemporanee*, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. XII), e che un loro stato di sofferenza avrà inevitabilmente conseguenze negative sulle istituzioni democratiche.

Il tema del ruolo dei partiti costituisce uno degli snodi della crisi delle democrazie moderne, sulle quali incombe la minaccia di una nuova forma di populismo (sulle

fonti del populismo contemporaneo si veda Y. Mény - Y. Surel, *Populismo e democrazia*, Il Mulino, Bologna, 2001), una subdola miscela di televisione e di plebiscitarismo, con il rischio di una progressiva deriva oligarchica. Siamo forse entrati, senza rendercene conto, in quella «postdemocrazia» di cui parla Colin Crouch, nella quale, anche se le elezioni continuano a svolgersi, il dibattito elettorale è ridotto a uno spettacolo saldamente controllato da gruppi rivali di professionisti esperti delle tecniche di persuasione e si esercita su un numero ristretto di temi selezionati dagli stessi gruppi. «A parte lo spettacolo della lotta elettorale, la politica viene decisa in privato dall'interazione tra i governi eletti e le *élite* che rappresentano quasi esclusivamente interessi economici» (C. Crouch, *Postdemocrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 6). O forse ha ragione John Dunn, per il quale la moderna democrazia rappresentativa nella stagione dominata dal capitalismo si risolve in un governo non già del popolo, ma dei professionisti della politica, reso sopportabile dall'idea che sia il popolo, in ultima istanza, a deciderne la legittimità attraverso le elezioni. Alla libertà degli antichi, ovvero «l'opportunità di fare del proprio meglio per influire sul giudizio sovrano dei concittadini attraverso la pubblica manifestazione delle proprie opinioni», il capitalismo contrappone «la libertà dei moderni, la libertà di fare ciò che si desidera almeno per una parte considerevole della propria vita», a patto di delegare le funzioni pubbliche agli specialisti (J. Dunn, *Il mito degli uguali. La storia della democrazia*, Università Bocconi editore, Milano, 2006).

La democrazia, cioè, come scambio fra la libertà del popolo di fare ciò che desidera e la libertà del ceto dirigente della politica di governare pressoché in nome proprio.

*Dal partito di massa al partito senza iscritti*

Il concetto moderno di partito nasce all'interno del Parlamento inglese nel XVIII secolo, con la divisione tra due schieramenti, i *whigs* e i *tories*, in competizione per determinare gli indirizzi governativi. È dall'incontro fra le istituzioni rappresentative e la società, ormai libera dai vincoli feudali e premoderni, che prende forma il partito politico (O. Massari, *op. cit.*, p. 13). Detto con le parole di Max Weber: «è nello Stato legale a Costituzione rappresentativa che i partiti assumono la loro fisionomia moderna» (M. Weber, *Economia e società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1981, p. 284).

La scienza politica (da Duverger a Kirchheimer fino, più di recente, a Katz e Mair) ha elaborato tipologie diverse di partito, ciascuna, a suo modo, connessa alle trasformazioni sociali in cui era coinvolta, in una logica di adattamento all'evoluzione delle democrazie liberali. Da decenni si fa riferimento a tre tipi fondamentali di partito: quello di *élite* o dei notabili, il partito di massa e il partito «pigliatutto» (*catch-all party*). A questi, da qualche tempo, si è aggiunto un quarto tipo: il *cartel party* o «partito cartello».

Il partito di quadri, costituito da «notabili per preparare le elezioni, dirigerle e mantenere i contatti con i candidati» (Duverger), è la prima forma di partito che appare in Europa e negli Stati Uniti d'America nel XIX secolo, ed è fortemente connessa alla ristrettezza del suffragio elettorale e alla natura oligarchica del regime politico.

Con la democratizzazione delle istituzioni rappresentative e l'estensione progressiva del suffragio elettorale – il fenomeno più incidente sull'organizzazione e sulle funzioni dei partiti – il partito moderno assume la forma del partito di massa. L'ingresso delle masse popolari nella sfera politica spinge i partiti a completare e ad arricchire la loro fisionomia originaria, con una organizzazione stabile e capillare sul territorio ed un appa-

rato con accentuati caratteri di professionismo e di burocratizzazione, necessari per assolvere ai nuovi e complessi compiti della società di massa (Ostrogorski). Non si tratta più, difatti, di organizzare i partiti dentro le assemblee rappresentative e negli esecutivi, ma di mobilitare, motivare e indirizzare il voto e il sostegno delle masse popolari nella società.

In aggiunta a questi, vi è un terzo modello, descritto per la prima volta da Kirchheimer (1966), quello del cosiddetto «partito pigliatutto», dove ciò che si vuole «accolpire» sono gli elettori, tutti gli elettori. Le caratteristiche che connotano questa tipologia di partito sono l'alleggerimento del supporto ideologico, il rafforzamento della *leadership* e il conseguente ridimensionamento del ruolo degli iscritti: al loro posto acquista un ruolo centrale la televisione, che permette di comunicare con tutto l'elettorato in maniera più efficace di quanto sia possibile con la mobilitazione della *membership*.

«Il partito pigliatutto incarna la disgregazione dello *standard* organizzativo della società industriale e si proietta verso la dimensione postindustriale, o della modernità liquida per riprendere Zygmunt Bauman» (P. Ignazi, *Il puzzle dei partiti: più forti e più aperti ma meno attraenti e meno legittimi*, Rivista italiana di scienza politica, n. 3, dicembre 2004, p. 328).

Per molto tempo il «partito pigliatutto» è stato adottato come lo *standard* di riferimento per studiare i partiti nelle democrazie moderne, ma negli anni recenti è stato affiancato da un ulteriore tipo, il *cartel party* (Katz e Mair), che si definisce per «l'interpenetrazione tra partito e Stato e anche per lo sviluppo di una trama collusiva tra i partiti stessi». Nell'analisi di Katz e Mair, con il *cartel party* siamo all'ultimo stadio del processo di evoluzione delle relazioni tra società e partiti, e questo nuovo tipo di partito appare più come un'agenzia statale che come una struttura di intermediazione tra i cittadini e le istituzioni (O. Massari, *op.*

*cit.*, p. 78). I partiti si sono spostati «verso» lo Stato, diventandone parte e acquistando il controllo delle risorse pubbliche, tra le quali rientra innanzitutto il finanziamento pubblico dei medesimi.

Osservano con amarezza i due studiosi che i partiti sono diventati «*partnership* di professionisti più che associazioni di e per i cittadini» e la politica è ormai «un'occupazione piuttosto che una vocazione» (Katz e Mair). Una evoluzione che provoca un progressivo (e reciproco) «distanziamento» dai/ dei cittadini che si sentono estraniati dalla vita dei partiti che, peraltro, essi sentono estranei alla loro vita.

#### *La crisi del sistema partitico*

Se il pregiudizio antipartitico è sempre esistito e viene da lontano, non c'è dubbio che negli ultimi tempi abbia assunto uno spessore più definito e consistente. È un *trend* univoco, monitorato e confermato da anni di indagini di opinione che si svolgono in tutto il mondo (R.J. Dalton e S. Weldon, *L'immagine pubblica dei partiti politici: un male necessario?*, Rivista italiana di scienza politica, n. 3, dicembre 2004).

Il fenomeno è particolarmente avvertito in Italia dove la disaffezione alla politica ha raggiunto l'apice nei primi anni '90 allorché le inchieste della magistratura rivelarono l'esistenza di un sistema, passato alla storia come «Tangentopoli», basato su corruzione, concussione e finanziamenti illeciti, che coinvolgeva imprenditori e numerosi esponenti della classe politica, locale e nazionale. I partiti della cosiddetta «prima Repubblica» erano nati in una stagione di forti passioni e idealità, ai loro aderenti avevano offerto identità, senso, partecipazione: quando tutto questo è venuto meno «la Repubblica si è accartocciata su se stessa» (I. Diamanti, *Confusi e infelici. Dal partito dell'Ulivo all'Unione dei partiti*, Il Mulino, n. 5, settembre-ottobre 2005, p. 869). D'altronde, «la corruzione è un indicatore evi-

dente della scarsa salute della democrazia», poiché rivela la debolezza delle istituzioni e l'emergere di una classe politica cinica, amorale, arrogante e avulsa da ogni controllo pubblico (C. Crouch, *op. cit.*, p. 14). Da quella crisi, nonostante vari tentativi di rigenerazione e anche di «reinvenzione», i partiti non si sono più ripresi, nel senso che non hanno più ripreso la credibilità e la legittimazione di cui godettero nei primi anni della Repubblica. «Il vero problema dei partiti della II Repubblica – scrive Grilli di Cortona – è che alla deistituzionalizzazione dei vecchi partiti non ha fatto seguito l'istituzionalizzazione dei nuovi. Questi ultimi non hanno raggiunto (almeno finora e salvo, forse, qualcuno) quel grado di istituzionalizzazione che aveva caratterizzato quelli della I Repubblica» (P. Grilli di Cortona, *Partiti e sistemi politici in Europa: continuità e mutamenti*, in P. Grilli di Cortona e G. Pasquino, a cura di, *op. cit.*, p. 297).

Oggi i partiti politici non mobilitano più, stentano a comunicare con la società, rispetto alla quale sussiste una sorta di separazione. Ed è anche a causa di questa separazione che ha potuto svilupparsi una degenerazione della loro vita interna. Venendo meno la partecipazione si sono rarefatti gli «anticorpi» della vigilanza interna sui comportamenti dei gruppi dirigenti, i quali sempre più sono tali soprattutto per cooptazione. Emblematica in questo senso è la nuova legge elettorale italiana (che ha introdotto un sistema proporzionale seppure spurio) con la quale i candidati «eletti» in Parlamento sono di fatto predeterminati dai vertici di partito, con un sistema di liste bloccate che non lascia nessuna scelta agli elettori.

Ma le ragioni della progressiva e reciproca estraniamento fra vita dei politici e vita dei cittadini è effettivamente frutto di cause più complesse, non tutte obiettivamente imputabili alla volontà e alla responsabilità dei politici. I processi di mediatizza-

zione hanno infatti lentamente e inesorabilmente trasformato la società civile in opinione pubblica e, dunque, in soggetto non più «attore» ma «spettatore» della politica. Dall'altro lato, hanno indotto la politica ad adeguarsi alla logica stringente del mercato dello spettacolo mediatico, che insegue forme nuove di agonismo e inevitabilmente di personalizzazione delle *leadership* (M. Calise, *Il partito personale*, Laterza, Roma-Bari, 2011).

Il sistema politico ha cercato di «incanalarlo» tale fenomeno entro percorsi nuovi che ne conservassero e possibilmente innovassero le connotazioni democratiche, aprendo una stagione di riforme istituzionali. «Le organizzazioni di partito nascono, si formano e si trasformano nell'ambito di un sistema politico tenendo conto degli incentivi e delle costrizioni che quel sistema istituzionale e il suo sistema elettorale pongono alla loro struttura e attività» (G. Pasquino, *Partiti e sistemi politici di partito*, in P. Grilli di Cortona e G. Pasquino, a cura di, *op. cit.*, p. 11).

#### *Le motivazioni del disegno di legge*

La disaffezione alla politica e la sfiducia nei confronti dei partiti hanno ripreso nel nostro Paese una forza e una virulenza pari se non superiore a quelle dei primi anni Novanta quando il sistema politico uscito dal dopoguerra e dal patto costituzionale venne travolto dagli scandali di Tangentopoli. La situazione attuale vede diversi elementi, tra i quali: l'affermazione di forze politiche che esplicitamente si distanziano dalla forma partito ritenendola non riformabile, una bassa considerazione dell'opinione pubblica nei confronti della classe politica, una crescente tendenza all'astensione in un Paese che aveva mostrato un'alta partecipazione elettorale, l'abbandono della militanza spontanea unito a una professionalizzazione spesso degenerata della politica, l'estrema diffusione di scandali ed episodi di malaf-



fare legati alla vita interna dei partiti e soprattutto ai loro meccanismi di organizzazione e finanziamento. I presentatori di questo disegno di legge ritengono che la mancata attuazione dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti sia uno dei nodi irrisolti della nostra democrazia e che ad esso debba legarsi il tema del finanziamento della politica. Strettamente legati alle questioni statutarie connesse alla vita interna democratica sono i temi del finanziamento e dei costi della politica. La politica italiana presenta due difetti: costi esorbitanti rispetto alle capacità finanziarie del Paese e risorse finanziarie utilizzate in maniera poco trasparente, nonché percepite come un balzello coattivo per i cittadini. Il finanziamento pubblico, infatti, pur essendo ufficialmente un rimborso elettorale non ha alcun rapporto quantitativo con le spese effettivamente svolte in campagne elettorale, né garantisce ai cittadini di poter influenzare davvero le scelte (se non quella del voto, che non «tutela» i cittadini che scelgono di non votare). Vale la pena di sottolineare come il finanziamento pubblico dei partiti rappresenti solo un elemento del costo della politica, finanziamento peraltro dimezzato nella precedente legislatura. Molto più consistente è il peso dei professionisti della politica e dell'esercito di incarichi derivati dall'arbitrio politico. Nel 2005 uno dei pochi studi in materia, quello di Salvi e Villone, calcolava in Italia circa 150.000 eletti a ogni livello e quasi 300.000 «addetti della politica» il cui costo complessivo si aggirava attorno ai 4 miliardi annui. Sono passati diversi anni e numerosi strumenti normativi hanno fatto «dimagrire» la politica. Serve, tuttavia, una riflessione generale, nella quale si inserisca la questione del finanziamento pubblico che investa anche i costi dei rappresentanti e dei titolari di cariche pubbliche. La «commissione Giovannini», istituita per riscontrare comparativamente il costo dei titolari di cariche pubbliche italiani con quelli degli altri Paesi europei ai fini di un livellamento retributivo,

pur in assenza di risultati decisivi ha portato alla comprensione di alcuni fondamentali passaggi. La politica italiana non costa necessariamente «di più» di quella praticata in altri Paesi in un ambito, ad esempio, come quello dei costi dei parlamentari. Il problema è che le risorse finanziarie vengono gestite male, senza trasparenza e con arbitrio non degno di una democrazia avanzata. È il caso dei collaboratori parlamentari, la cui quota viene in Italia versata direttamente al parlamentare dando vita a casi di sfruttamento e opacità mentre nel resto dei Paesi si applica quel «modello europeo» di assunzione diretta temporanea che è stato non a caso adottato in sede UE. La vera svolta democratica passa, dunque, attraverso la trasparenza. La riforma radicale del finanziamento dei partiti costituisce pertanto un passaggio ineludibile per restituire credibilità alla politica e per rafforzare il prestigio del Parlamento, che dovrà poi affrontare altri passaggi di autoriforma. L'unica via che può legittimare un contributo pubblico è, dunque, il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di finanziamento.

#### *Principi fondamentali*

Il disegno di legge legge stabilisce le regole generali di partecipazione dei cittadini al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e le relative garanzie di trasparenza.

#### *Abolizione del finanziamento ai partiti*

Si aboliscono i rimborsi elettorali ai partiti politici previsti dalla normativa vigente.

#### *Finanziamento dei partiti secondo le libere e volontarie indicazioni dei cittadini*

Si aboliscono tutte le forme di finanziamento diretto dello Stato ai partiti, tranne la copertura, in misura drasticamente ridotta, delle spese elettorali effettivamente sostenute. I partiti saranno finanziati attraverso

la libera scelta dei cittadini sostenuta da un forte credito d'imposta per importi *pro capite* limitati. Analoga modalità di contribuzione è riconosciuta alle fondazioni promosse dai partiti o dai movimenti politici. Per le persone giuridiche a scopo di lucro non è prevista alcuna agevolazione fiscale che invece, in misura contenuta, sussiste per le persone giuridiche senza scopo di lucro.

#### *Rimborso delle spese per le campagne elettorali*

Per garantire a tutti i partiti pari opportunità di partenza è previsto un rimborso delle spese sostenute per le campagne elettorali. Tale rimborso potrà essere riconosciuto solamente dietro la presentazione dei giustificati di spesa, nella misura massima di 20 centesimi di euro per ogni voto ricevuto.

#### *Lo statuto dei partiti*

I partiti politici sono qualificati come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica. Nel presente disegno di legge si

prevede che i partiti politici siano a tutti gli effetti persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Il disegno di legge, senza imporre alcun modello, prevede che gli statuti indichino i diritti e i doveri degli iscritti. Fondamentale è l'informazione tempestiva e completa sui bilanci, comprensivi dei rapporti finanziari, e sugli organi di informazione, inclusi quelli *on line*.

#### *Misure transitorie*

L'attuale meccanismo di finanziamento sarà mantenuto con percentuali ridotte per un periodo transitorio di tre anni, affinché i partiti possano compensare le minori entrate con adeguate misure di autofinanziamento.

La copertura finanziaria delle misure previste dal disegno di legge è garantita dallo stanziamento previsto dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, e dagli stanziamenti per la copertura delle detrazioni fiscali attualmente previste per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Principi fondamentali)*

1. La presente legge stabilisce le modalità attraverso le quali i cittadini possono contribuire al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e le relative regole di trasparenza.

### Art. 2.

#### *(Abolizione del finanziamento ai partiti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono aboliti i rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai partiti e ai movimenti politici che liberamente decidono di presentarsi alle elezioni politiche con proprie liste di candidati, di seguito denominati «partiti e movimenti politici».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e i movimenti politici che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 istituiscono nel proprio sito *internet* una sezione nella quale sono pubblicati, il giorno dopo l'approvazione, i bilanci certificati delle organizzazioni centrali e periferiche e il bilancio consolidato certificato. I bilanci devono essere pubblicati in versione integrale, comprensiva degli allegati.



## Art. 3.

*(Finanziamento dei partiti secondo le libere e volontarie indicazioni dei cittadini)*

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge solamente i partiti ed i movimenti politici iscritti nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che abbiano depositato il proprio statuto presso la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 6 e che rispettino le prescrizioni previste dall'articolo 7.

2. Ai cittadini italiani e agli stranieri residenti in Italia che erogano contributi volontari in denaro in favore di partiti o movimenti politici di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta:

a) pari al 95 per cento dell'ammontare del contributo, per i contributi fino a 1.000 euro, per ciascun periodo d'imposta;

b) pari al 50 per cento per cento dell'ammontare del contributo, per i contributi fino a 5.000 euro, per ciascun periodo d'imposta.

3. Le erogazioni liberali volontarie in denaro a partiti e movimenti politici da parte di una singola persona fisica non possono superare l'importo di 50.000 euro l'anno. Le erogazioni liberali volontarie in denaro a partiti e movimenti politici da parte di persone giuridiche non possono superare l'importo di 100.000 euro l'anno. Per le erogazioni liberali di cui al periodo precedente, effettuate da persone giuridiche senza scopo di lucro, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento del relativo ammontare.

4. Sono soppresse tutte le agevolazioni fiscali previste alla data di entrata in vigore

della presente legge per le donazioni e le erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici.

Art. 4.

*(Misure in favore della formazione politica dei giovani e dell'attività di ricerca)*

1. Ogni partito o movimento politico può costituire una fondazione per attività di ricerca, per la formazione delle giovani generazioni, per gli scambi con enti di ricerca internazionali e per concorrere alla crescita culturale del Paese.

2. Le fondazioni di cui al comma 1 possono ricevere contributi in denaro dalle persone fisiche e giuridiche sotto forma di erogazioni liberali, alle stesse condizioni definite all'articolo 3 per i partiti e i movimenti politici.

3. I bilanci della fondazione sono pubblicati nel sito *internet* della fondazione medesima e in quello del partito o movimento politico che l'ha promossa.

Art. 5.

*(Rimborso delle spese per la campagna elettorale)*

1. I partiti e i movimenti politici di cui all'articolo 3, comma 1, che concorrono alle elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché alle elezioni dei Consigli regionali e alle elezioni amministrative, possono richiedere il rimborso delle spese effettuate per la campagna elettorale dietro presentazione di giustificativi di spesa a dimostrazione di avvenuto pagamento, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto nella misura massima di 20 centesimi di euro per ogni voto valido ottenuto da

ogni singolo partito o movimento politico a ciascuna delle elezioni di cui al medesimo comma 1 ed è erogato per intero nell'anno di effettuazione delle elezioni.

3. Il rimborso delle spese elettorali è corrisposto alle liste che ottengono almeno l'1 per cento dei voti validi nelle elezioni di cui al comma 1.

#### Art. 6.

*(Statuto dei partiti  
e dei movimenti politici)*

1. I partiti e i movimenti politici di cui all'articolo 3, comma 1, si dotano di un atto costitutivo e di uno statuto redatti nella forma dell'atto pubblico.

2. Lo statuto è depositato presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, entro sessanta giorni dalla data di iscrizione del partito o del movimento politico nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Eventuali variazioni successive dello statuto sono depositate presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

3. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito o del movimento politico. La proprietà del simbolo appartiene al partito o al movimento politico e non può costituire in alcun modo una garanzia in rapporti di nessun tipo con terzi.

## Art. 7.

*(Principi fondamentali per gli statuti  
dei partiti e movimenti politici)*

1. Tutti i cittadini e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito o ad un movimento politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo statuto.

2. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito e movimento politico deve indicare nel proprio statuto:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione da parte di un organo rappresentativo degli iscritti nonché la durata degli incarichi;

b) i diritti e i doveri degli iscritti.

3. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti e ai movimenti politici si applicano le disposizioni del codice civile.

## Art. 8.

*(Trasparenza dei bilanci)*

1. I bilanci dei partiti e dei movimenti politici sono sottoposti alle procedure di verifica e controllo di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, con applicazione delle sanzioni ivi previste.

2. Nel sito *internet* istituzionale dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 2, comma 3, sono indicati gli organi competenti a redigere e approvare il bilancio annuale, comprensivo dei bilanci delle eventuali articolazioni territoriali. I bilanci sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale del partito o del movimento politico e nei siti delle sue eventuali articolazioni territoriali. Nel sito *internet* istituzionale è altresì pubblicato il bilancio consolidato del partito o movimento politico. Il bilancio annuale e il

bilancio consolidato devono essere certificati e, in particolare, devono contenere informazioni esaustive sulle proprietà mobiliari e immobiliari nonché sui rapporti commerciali e finanziari, di debito e di credito, con l'espressa indicazione delle principali condizioni contrattuali e dei soggetti creditori e debitori per importi superiori a 50.000 euro. Nel sito deve essere altresì segnalata l'eventuale posizione di controllo di organi di informazione diffusi su qualsiasi piattaforma tecnologica, nonché l'eventuale collegamento ai sensi del codice civile.

3. Nel sito *internet* dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 2, comma 3, sono inoltre pubblicati gli stati patrimoniali e informazioni sul reddito dei componenti degli organismi dirigenti, nazionali e regionali.

#### Art. 9.

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. I movimenti e i partiti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso alla predetta data e nei due esercizi successivi, esclusivamente per le spese sostenute e comunque con le seguenti riduzioni:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto nella misura spettante in base alla citata legge n. 96 del 2012;

b) nel primo e nel secondo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso è riconosciuto nella misura rispettivamente del 60 e del 30 per cento dell'importo determinato ai sensi della lettera a).

2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a de-

correre dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel primo e nel secondo esercizio finanziario successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui alla legge 6 luglio 2012, n. 96, non utilizzate per i rimborsi elettorali in applicazione del presente articolo, sono destinate alla copertura finanziaria delle misure previste dalla presente legge.

4. Le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle detrazioni fiscali per erogazioni liberali ai partiti politici, in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla copertura finanziaria delle misure previste dalla presente legge.

5. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione della presente legge.





